


CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	21	24/06/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2026.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2026, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Aloï Luca Alberto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Avv. Diana Rita Naverio**.

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	DEL GOBBO LUCA	CONSIGLIERE	SI
2	COLOMBINI WALTER	CONSIGLIERE	SI
3	MORABITO ROCCO	CONSIGLIERE	SI
4	FAVA FRANCESCA	CONSIGLIERE	NO
5	BERTOGLIO ALESSANDRO BRUNO	VICE PRESIDENTE	SI
6	COFRANCESCO ALESSIO PIETRO	CONSIGLIERE	SI
7	ALOÏ LUCA ALBERTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
8	BARONI MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
9	ISPANO FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
10	CATTANEO LAURA	CONSIGLIERE	SI
11	MALTAGLIATI MARCO	CONSIGLIERE	SI
12	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
13	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
14	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
15	DI GREGORIO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
16	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI
17	CAMPANA VALENTINA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 24/06/2026

DELIBERA N° 21

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, numero 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con la legge 14 novembre 1995, numero 481 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), quale organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 aprile 2023;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, “*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158*”;

- l'articolo 1, comma 653 della legge 147/2013 dispone che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 della precitata legge numero 147/2013 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, numero 36”*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 702 dell'articolo 1 della legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158;

VISTE le disposizioni normative che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti;

VISTO l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che in Lombardia il Comune è l'Ente Territorialmente Competente;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel PEF, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

RILEVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

RITENUTO opportuno di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, sulla base dei seguenti coefficienti:

Utenze domestiche

Coefficienti Ka e Kb (nord, pop. > 5.000 abitanti): Ka fisso da tabella, Kb scelta operata

- Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare
 - Ka: 0,80
 - Kb (da 0,60 a 1,00): 0,94
- Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare
 - Ka: 0,94
 - Kb (da 1,40 a 1,80): 1,74
- Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare
 - Ka 1,05
 - Kb (da 1,80 a 2,30): 2,05
- Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare:
 - Ka 1,14
 - Kb (da 2,20 a 3,00): 2,60
- Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare

- Ka: 1,23
- Kb (da 2,90 a 3,60): 2,90
- Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare
 - Ka: 1,30
 - Kb (da 3,40 a 4,10): 3,40

Utenze non domestiche

Coefficienti Kc e Kd (nord, pop. > 5.000 abitanti) – scelta operata:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - Kc (da 0,40 a 0,67): 0,40
 - Kd (da 3,28 a 5,50): 3,35
2. Cinematografi e teatri
 - Kc (da 0,30 a 0,43): 0,43
 - Kd (da 2,50 a 3,50): 3,50
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - Kc (da 0,51 a 0,60): 0,60
 - Kd (da 4,20 a 4,90): 4,80
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - Kc (da 0,76 a 0,88): 0,80
 - Kd (da 6,25 a 7,21): 7,00
5. Stabilimenti balneari
 - Kc (da 0,38 a 0,64): 0,64
 - Kd (da 3,10 a 5,22): 5,22
6. Esposizioni, autosaloni
 - Kc (da 0,34 a 0,51): 0,51
 - Kd (da 2,82 a 4,22): 4,22
7. Alberghi con ristorante
 - Kc (da 1,20 a 1,64): 1,60
 - Kd (da 9,85 a 13,45): 12,01
8. Alberghi senza ristorante
 - Kc (da 0,95 a 1,08): 1,08
 - Kd (da 7,76 a 8,88): 8,88
9. Case di cura e riposo
 - Kc (da 1,00 a 1,25): 1,00
 - Kd (da 8,20 a 10,22): 8,20
10. Ospedali
 - Kc (da 1,07 a 1,29): 1,07
 - Kd (da 8,81 a 10,55): 8,81
11. Uffici, agenzie
 - Kc (da 1,07 a 1,52): 1,60
 - Kd (da 8,78 a 12,45): 14,50
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
 - Kc (da 0,55 a 0,61): 0,86
 - Kd (da 4,50 a 5,03): 7,09
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Kc (0,99 a 1,41): 1,25
 - Kd (da 8,15 a 11,55): 11,21
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - Kc (da 1,11 a 1,80): 1,65
 - Kd (da 9,08 a 14,78): 13,01
15. Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - Kc (da 0,60 a 0,83): 0,83
 - Kd (da 4,92 a 6,81): 6,81
16. Banchi di mercato beni durevoli
 - Kc (da 1,09 a 1,78): 1,78
 - Kd (da 8,90 a 14,58): 14,58
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- Kc (da 1,09 a 1,48): 1,35
- Kd (da 8,95 a 12,12): 11,49
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - Kc (da 0,82 a 1,03): 0,85
 - Kd (da 6,76 a 8,48): 8,20
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - Kc (da 1,09 a 1,41): 1,09
 - Kd (da 8,95 a 11,55): 8,95
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 - Kc (da 0,38 a 0,92): 0,70
 - Kd (da 3,13 a 7,53): 7,27
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 - Kc (da 0,55 a 1,09): 0,90
 - Kd (da 4,50 a 8,91): 6,00
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - Kc (da 5,57 a 9,63): 5,00
 - Kd (da 45,67 a 78,97): 45,00
- 23. Mense, birrerie, amburgherie
 - Kc (da 4,85 a 7,63): 4,85;
 - Kd (da 39,78 a 62,55): 39,78
- 24. Bar, caffè, pasticceria
 - Kc (da 3,96 a 6,29): 3,50
 - Kd (da 32,44 a 51,55): 32,44
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - Kc (da 2,02 a 2,76): 2,45
 - Kd (da 16,55 a 22,67): 20,47
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 - Kc (da 1,54 a 2,61): 2,30
 - Kd (da 12,60 a 21,40): 14,98
- 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio:
 - Kc (da 7,17 a 11,29): 5,00
 - Kd (da 58,76 a 92,56): 42,00
- 28. Ipermercati di generi misti
 - Kc (da 1,56 a 2,74): 2,74
 - Kd (da 12,82 a 22,45): 22,45
- 29. Banchi di mercato di generi alimentari
 - Kc (da 3,50 a 6,92): 3,50
 - Kd (da 28,70 a 56,78): 28,70
- 30. Discoteche, night club
 - Kc (da 1,04 a 1,91): 1,91
 - Kd (da 8,56 a 15,68): 15,68

CONSIDERATO che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 27/04/1999 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2026 ammonta a euro 3.795.120 così articolato:
 - utenze domestiche 58 %
 - utenze non domestiche 42 %

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 31/07/2026
- seconda rata: 18/12/2026
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2026

VISTI gli atti predisposti dal funzionario del servizio tributi, responsabile del procedimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5%, come da decreto del sindaco metropolitano repertorio generale n. 7/2026 del 16/01/2026, prot. 7843/2026, fascicolo 5.5/2026/24;
- la deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, numero 24, con cui viene introdotto un nuovo sistema di agevolazione tariffaria (bonus sociale per i rifiuti) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, numero 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, numero 157, prevedendo in particolare:
 - una riduzione del 25% della TARI per gli utenti che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, vale a dire per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a euro 9.530, elevato a euro 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
 - l'istituzione di una componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al punto precedente;
- la deliberazione Arera n. 133/2025/R/rif con la quale l'Autorità avvia il procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria *UR3,a* pari ad euro 6 ad utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026 (ovvero mediante rimessa diretta);

TENUTO CONTO che il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede, all'art. 24, un'agevolazione in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri espressi dal dirigente del settore finanziario e amministrativo, giusto il decreto sindacale n. 6 del 28/05/2024 recante “Decreto sindacale di conferimento dell'incarico dirigenziale del settore finanziario e amministrativo”;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 6 contrari (Di Gregorio, Mengoni, Rondena, Salvaggio, Campana e Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
3. Di prendere atto della “Relazione al piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2026”, illustrativa sulla determinazione delle Tariffe di riferimento TARI 2026, allegata e parte integrante della presente deliberazione.
4. Di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026:

Categorie utenze domestiche

1. 1 occupante: TF € 0,59011; TV € 68,21839
2. 2 occupanti: TF € 0,69338; TV € 129,27660
3. 3 occupanti: TF € 0,77452; TV € 148,77416
4. 4 occupanti: TF € 0,84090; TV € 188,68917
5. 5 occupanti: TF € 0,90729; TV € 210,46100
6. 6 occupanti: TF € 0,95892; TV € 246,74738

Categorie utenze non domestiche

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto: TF € 0,48176; TV € 0,73950
 2. Cinematografi e teatri: TF € 0,51790; TV € 0,77340
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta: TF € 0,72264; TV € 1,05956
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: TF € 0,96594; TV € 1,54654
 5. Stabilimenti balneari: TF € 0,77082; TV € 1,15347
 6. Esposizioni, autosaloni: TF € 0,61425; TV € 0,93250
 7. Alberghi con ristorante: TF € 1,92224; TV € 2,65387
 8. Alberghi senza ristorante: TF € 1,30076; TV € 1,96223
 9. Case di cura e riposo: TF € 1,20441; TV € 1,81197
 10. Ospedali: TF € 1,28872; TV € 1,94676
 11. Uffici, agenzie: TF € 1,92705; TV € 3,20409
 12. Banche ed istituti di credito, studi professionali: TF € 1,03579; TV € 1,56669
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: TF € 1,50599; TV € 2,47709
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: TF € 1,98511; TV € 2,87550
 15. Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato: TF € 0,99966; TV € 1,50482
 16. Banche di mercato beni durevoli: TF € 2,14385; TV € 3,22176
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: TF € 1,62282; TV € 2,53808
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: TF € 1,02555; TV € 1,81303
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto: TF € 1,31280; TV € 1,97770
 20. Attività industriali con capannoni di produzione : TF € 0,84790; TV € 1,60558
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici: TF € 1,08517; TV € 1,32570
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: TF € 6,02204; TV € 9,94372
 23. Mense, birrerie, hamburgerie: TF € 5,84138; TV € 8,79025
 24. Bar, caffè, pasticceria: TF € 4,21543; TV € 7,16832
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: TF € 2,94984; TV € 4,52258
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste: TF € 2,76978; TV € 3,30927
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: TF € 6,02204; TV € 9,28080
 28. Ipermercati di generi misti: TF € 3,30008; TV € 4,96081
 29. Banche di mercato generi alimentari: TF € 4,21543; TV € 6,34188
 30. Discoteche, night club: TF € 2,30042; TV € 3,46483
5. Di dare atto che con le tariffe approvate con il presente atto deliberativo è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2026-2029 di cui al punto due;
6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2026.
7. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- a. il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo numero 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 5%;
 - b. le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

8. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 4 dell'articolo 24 del vigente regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune di Magenta;
9. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2026:
 - prima rata: 31/07/2026
 - seconda rata: 18/12/2026
 - possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31/07/2026
10. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nel portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter del Decreto Legge numero 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge numero 214 del 2011;

Successivamente, con voti n. 10 favorevoli, n. 6 contrari (Di Gregorio, Mengoni, Rondena, Salvaggio, Campana e Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 21 in data 24/06/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2026.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

Il Presidente del Consiglio
Aloi Luca Alberto

Il Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

ORIGINALE

COMUNE DI MAGENTA

Città Metropolitana di Milano



**RELAZIONE AL
PIANO TARIFFARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 2026**

D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

Art. 1 comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. PREMESSA

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto, a partire dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale ("IUC"), composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata poi nel Tributo per i servizi indivisibili – TASI – e la Tassa sui rifiuti - TARI.

Con l'espressa abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, la TARI è diventata pertanto il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (art. 1 commi 639 e 704 Legge 147/2013).

Il Comune di Magenta anche per l'anno 2026 nell'applicare la componente TARI si è avvalso del procedimento previsto dall'art. 1 comma 651 Legge 147/2013 utilizzando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 per la commisurazione della tariffa di riferimento, sancendone così l'analoga metodologia applicata nell'anno 2025.

Si è ritenuto altresì opportuno attenersi, per la redazione del Piano Finanziario TARI al METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (MTR-3), delibera 397/2025/R/Rif di ARERA.

La stesura della presente relazione, corredata dai relativi prospetti economici, costituisce pertanto lo strumento per delineare le scelte, attuali e future, operate dall'Amministrazione Comunale, essenziali per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.

Si rammenta, infine, che la TARI è stata disciplinata nel Comune di Magenta con apposito Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2023.

2. LE LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO

Normativa di riferimento

L'art. 1 della delibera 397/2025/R/Rif di ARERA, citata in premessa, prevede testualmente che il "provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029".

Il metodo tariffario MTR-3 (deliberazione 397/2025/R/RIF, Allegato A) definisce, nel Titolo II, i criteri e le condizioni per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento da parte degli enti locali, in misura tale da coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani riconosciuti a tariffa.

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, del DPR 158/99 che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio (397/2025/R/Rif);
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili (397/2025/R/Rif);
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche (D.P.R. n. 158 del 1999);
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo (D.P.R. n. 158 del 1999).

Il piano finanziario redatto si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

3. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

L'art. 4, comma 4.1, della deliberazione 397/2025/R/RIF (delibera di approvazione dell'MTR-3) stabilisce testualmente che "La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni."

La definizione dei costi che compongono il servizio, porta alla valutazione dell'incidenza sul totale dei costi accertati, distribuiti in Costi Fissi, pari al **38,58%** e Costi Variabili, pari al **61,42%**, per un costo complessivo di **3.888.190,17 €**, **includere le riduzioni di cui all'articolo 22 del regolamento TARI**, al netto di attività extraperimetro e detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025.

4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione di cui al precedente punto, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macro-categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R.), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari (comprese le loro pertinenze).
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:
 - le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
 - le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto-articolazioni, in quanto per i Comuni come Magenta, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 30 tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 4a del D.P.R. n. 158 del 1999).


Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

A tal fine, si è proceduto alla ripartizione assumendo come base quella effettuata per l'anno 2025, adattandola alla dinamica evolutiva delle utenze determinatasi nel corso dell'anno.

Tale metodologia, utilizzata come criterio di riparto per i Costi Fissi e dei Costi Variabili tra le UD e le UND, ha determinato una distribuzione dei predetti costi fissi pari al 58% per le utenze domestiche e al 42% per le utenze non domestiche.

5. LA RIPARTIZIONE TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, ripartiti poi tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nella ripartizione dei costi totali tra utenze domestiche e non domestiche (dati arrotondati all'unità percentuale).



L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 dispone infatti che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'importo addebitato al singolo utente presenta pertanto una struttura "binomia" data dalla somma delle due componenti, ossia:

- a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

5.a.1. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb).

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nel seguente prospetto:

	<i>superficie tot.</i>	<i>numero</i>
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	354.102	3.692
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	430.365	3.924
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	213.779	1.818
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	163.680	1.317
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	43.443	351
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	20.917	182
Utenze domestiche tenute a disposizione	65.105	666
TOTALE	1.226.286	11.284

Le utenze a disposizione, sprovviste del dato relativo agli occupanti, in conformità alle prescrizioni regolamentari dell'Ente, sono state inserite nella categoria "Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare".

5.a.2. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non dà possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni superiori a 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giòva ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA) efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2026 si è stabilito di operare in continuità con quanto effettuato per l'anno 2025, secondo quanto riportato di seguito. Si rammenta che i coefficienti relativi alla parte fissa delle utenze domestiche (Ka) sono stabiliti dal Legislatore, senza possibilità di intervento da parte dei comuni.

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. > 5.000 abitanti)

	<i>fisso da tabella</i>
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,80
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,94
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1,05
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1,14

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	1,23
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	1,30

<i>Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. > 5.000 abitanti)</i>		<i>scelta operata</i>
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	<i>da 0,60 a 1,00</i>	0,94
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	<i>da 1,40 a 1,80</i>	1,74
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	<i>da 1,80 a 2,30</i>	2,05
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	<i>da 2,20 a 3,00</i>	2,60
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	<i>da 2,90 a 3,60</i>	2,90
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	<i>da 3,40 a 4,10</i>	3,40

5.b.1. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che quella variabile delle utenze non domestiche, viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 30 categorie determinate dal citato Decreto, in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa, e Kd per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli previsti nello stesso D.P.R. 158/1999.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al successivo specifico punto.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono presenti nella seguente tabella:

	superfici per parte fissa	superfici per parte variabile
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	16.576,10	16.576,10
02 - Cinematografi e teatri	370,00	370,00
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	113.316,73	113.316,73
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5.673,00	5.673,00
05 - Stabilimenti balneari	0,00	0,00
06 - Esposizioni, autosaloni	28.568,00	28.568,00
07 - Alberghi con ristorante	6.382,00	6.382,00
08 - Alberghi senza ristorante	923,11	923,11
09 - Case di cura e riposo	220,00	220,00
10 - Ospedali	52.244,00	52.244,00
11 - Uffici, agenzie	59.058,80	59.058,80
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	10.628,25	10.628,25
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	34.130,76	34.130,76
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3.546,33	3.546,33
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	3.936,00	3.936,00
16 - Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5.686,78	5.686,78
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	4.900,34	4.900,34
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.678,00	8.678,00
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	78.271,71	78.271,71
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	18.293,00	18.293,00
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8.124,29	8.124,29
23 - Mense, birrerie, amburgherie	348,00	348,00
24 - Bar, caffè, pasticceria	6.692,67	6.692,67
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	13.026,99	13.026,99
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3.265,00	3.265,00
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.425,56	1.425,56
28 - Ipermercati di generi misti	0,00	0,00
29 - Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00
30 - Discoteche, night club	693,00	693,00
TOTALE	484.979,14	484.979,14

Le superfici sopra riportate sono influenzate dall'applicazione delle percentuali di riduzione il cui costo è sostenuto all'interno del PEF (parte utenze non domestiche).

5.b.2 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2026 si è stabilito di operare, in analogia a quanto precedentemente riportato per altri parametri di scelta, una scelta di continuità rispetto a quanto stabilito nelle precedenti annualità, con l'esclusivo scopo di pervenire ad una armonizzazione delle tariffe che presenti continuità nel tempo, evitando disallineamenti e discrasie che possono comportare aggravii, anche sostanziali, per talune categorie di utenza. I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nel seguente prospetto:

	Kc (nord, pop. > 5.000 abitanti)	Kc Scelt o	Kd (nord, pop. > 5.000 abitanti)	Kd Scelt o
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	da 0,40 a 0,67	0,40	da 3,28 a 5,50	3,35
02 - Cinematografi e teatri	da 0,30 a 0,43	0,43	da 2,50 a 3,50	3,50
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	da 0,51 a 0,60	0,60	da 4,20 a 4,90	4,80
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	da 0,76 a 0,88	0,80	da 6,25 a 7,21	7,00
05 - Stabilimenti balneari	da 0,38 a 0,64	0,64	da 3,10 a 5,22	5,22
06 - Esposizioni, autosaloni	da 0,34 a 0,51	0,51	da 2,82 a 4,22	4,22
07 - Alberghi con ristorante	da 1,20 a 1,64	1,60	da 9,85 a 13,45	12,01
08 - Alberghi senza ristorante	da 0,95 a 1,08	1,08	da 7,76 a 8,88	8,88

09 - Case di cura e riposo	da 1,00 a 1,25	1,00	da 8,20 a 10,22	8,20
10 - Ospedali	da 1,07 a 1,29	1,07	da 8,81 a 10,55	8,81
11 - Uffici, agenzie	da 1,07 a 1,52	1,60	da 8,78 a 12,45	14,5 0
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	da 0,55 a 0,61	0,86	da 4,50 a 5,03	7,09
13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur.	da 0,99 a 1,41	1,25	da 8,15 a 11,55	11,2 1
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	da 1,11 a 1,80	1,65	da 9,08 a 14,78	13,0 1
15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar.	da 0,60 a 0,83	0,83	da 4,92 a 6,81	6,81
16 - Banchi di mercato beni durevoli	da 1,09 a 1,78	1,78	da 8,90 a 14,58	14,5 8
17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	da 1,09 a 1,48	1,35	da 8,95 a 12,12	11,4 9
18 - Botteghe artig.: falegname, idraul, fabbro, elettric.	da 0,82 a 1,03	0,85	da 6,76 a 8,48	8,20
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	da 1,09 a 1,41	1,09	da 8,95 a 11,55	8,95
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	da 0,38 a 0,92	0,70	da 3,13 a 7,53	7,27
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	da 0,55 a 1,09	0,90	da 4,50 a 8,91	6,00
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	da 5,57 a 9,63	5,00	da 45,67 a 78,97	45,0 0
23 - Mense, birrerie, amburgherie	da 4,85 a 7,63	4,85	da 39,78 a 62,55	39,7 8
24 - Bar, caffè, pasticceria	da 3,96 a 6,29	3,50	da 32,44 a 51,55	32,4 4
25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim.	da 2,02 a 2,76	2,45	da 16,55 a 22,67	20,4 7
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	da 1,54 a 2,61	2,30	da 12,60 a 21,40	14,9 8
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	da 7,17 a 11,29	5,00	da 58,76 a 92,56	42,0 0
28 - Ipermercati di generi alimentari	da 1,56 a 2,74	2,74	da 12,82 a 22,45	22,4 5
29 - Banchi di mercato generi alimentari	da 3,50 a 6,92	3,50	da 28,70 a 56,78	28,7 0
30 - Discoteche, night club	da 1,04 a 1,91	1,91	da 8,56 a 15,68	15,6 8

5c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999 e, pertanto, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come prescritto dall'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, alla *quantificazione delle tariffe* per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. Per l'articolazione delle relative tariffe, si rimanda alla successiva tabella.

TARIFFE 2026 UTENZE DOMESTICHE:

CATEGORIA	2026	
	TF	TV
1 OCCUPANTE	€ 0,59011	€ 68,21839
2 OCCUPANTI	€ 0,69338	€ 126,27660
3 OCCUPANTI	€ 0,77452	€ 148,77416
4 OCCUPANTI	€ 0,84090	€ 188,68917
5 OCCUPANTI	€ 0,90729	€ 210,46100
6 OCCUPANTI	€ 0,95892	€ 246,74738

TARIFFE 2026 UTENZE NON DOMESTICHE:

CATEGORIA	2026	
	TF	TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,48176	€ 0,73950
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,51790	€ 0,77340
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,72264	€ 1,05956
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,96594	€ 1,54654
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,77082	€ 1,15347
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,61425	€ 0,93250
07 - Alberghi con ristorante	€ 1,92224	€ 2,65387
08 - Alberghi senza ristorante	€ 1,30076	€ 1,96223
09 - Case di cura e riposo	€ 1,20441	€ 1,81197
10 - Ospedali	€ 1,28872	€ 1,94676
11 - Uffici, agenzie	€ 1,92705	€ 3,20409
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1,03579	€ 1,56669
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 1,50599	€ 2,47709
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,98511	€ 2,87550
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 0,99966	€ 1,50482
16 - Banche di mercato beni durevoli	€ 2,14385	€ 3,22176
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,62282	€ 2,53808
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	€ 1,02555	€ 1,81303
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,31280	€ 1,97770
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,84790	€ 1,60558
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,08517	€ 1,32570
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 6,02204	€ 9,94372
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,84138	€ 8,79025
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 4,21543	€ 7,16832
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 2,94984	€ 4,52258
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,76978	€ 3,30927
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 6,02204	€ 9,28080
28 - Ipermercati di generi misti	€ 3,30008	€ 4,96081
29 - Banche di mercato generi alimentari	€ 4,21543	€ 6,34188
30 - Discoteche, night club	€ 2,30042	€ 3,46483